



Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI***

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2007
Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2010

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	3
Art. 3	Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa	3

TITOLO II - PRESUPPOSTI

Art. 4	Soggetti passivi	4
Art. 5	Locali in multiproprietà e centri commerciali ed artigianali integrati	4
Art. 6	Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa	5
Art. 7	Obbligazione pecuniaria	6

TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8	Gettito della tariffa	7
Art. 9	Piano finanziario	7
Art. 10	Determinazione della tariffa	7
Art. 11	Commisurazione della quota fissa	8
Art. 12	Commisurazione della quota variabile	8
Art. 13	Modalità di commisurazione individuale della quota variabile della tariffa	9
Art. 14	Classificazione dei locali e delle aree	9
Art. 15	Definizione di locali tariffabili di utenze non domestiche	10
Art. 16	Tariffe per particolari condizioni d'uso	10
Art. 17	Condizione di sostituzione nel pagamento della tariffa da parte del Comune	10
Art. 18	Manifestazioni ed eventi	11
Art. 19	Mercati	11

TITOLO IV - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20	Comunicazione	11
Art. 21	Controllo	12
Art. 22	Penalità	13
Art. 23	Interessi	13
Art. 24	Riscossione, conguaglio e recupero crediti	13
Art. 25	Rimborsi	14
Art. 26	Contenzioso	14

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27	Funzionario responsabile	14
Art. 28	Gestione della tariffa	15
Art. 29	Privacy	15

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30	Entrata in vigore	15
Art. 31	Abrogazioni	15
Art. 32	Rinvio ad altre norme	16

Allegato n. 1	17
Allegato n. 2	18
Allegato n. 3	19
Allegato n. 4	19
Allegato n. 5	20

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione sperimentale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e sue successive modificazioni ed integrazioni (successivamente denominato "decreto").

Art. 2 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati viene svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni e dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Il servizio di gestione dei rifiuti prevede le due seguenti modalità di svolgimento:

- a) servizio ordinario reso alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche diverse da quelle di cui alla successiva lettera b) attraverso il sistema di raccolta "porta a porta" con appositi contenitori, concessi all'utenza in comodato d'uso;
- b) servizio "dedicato" reso ove possibile attraverso l'installazione di appositi contenitori od altre forme speciali di raccolta di cui agli artt. 9 e ss. del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 Presupposto ed ambito di applicazione della tariffa

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi, o conduca ovvero detenga locali (sia a titolo di residente ovvero di domiciliato), o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

La tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso (provvisi di allacciamento di rete o arredi), nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.

La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

TITOLO II PRESUPPOSTI

Art. 4 Soggetti passivi

La tariffa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3.

Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione in affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione utenza, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati od associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali, e comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

Art. 5 Locali in multiproprietà e centri commerciali ed artigianali integrati

Per gli alloggi in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto pecuniario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

Il soggetto responsabile di cui al comma 1 è tenuto a presentare al Comune, nei termini dell'art. 20 del presente regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 6
Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono, in ogni modo, esclusi dall'ambito di applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola :

- i rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al terzo comma dell'articolo 7 del "decreto";
- i rifiuti pericolosi indicati al quarto comma del medesimo articolo 7;
- i rifiuti individuati dall'articolo 8 del "decreto".
- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse, mancanti di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o a qualsiasi titolo occupata;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fino l'inizio di tale utilizzo;
- i locali per cabine elettriche, celle frigorifere, locali ed aree di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, cabine telefoniche, gli impianti tecnologici a circuito chiuso, silos, idrovore;
- i locali usati esclusivamente come centrali termiche;
- i locali ed aree utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli;
- locali ed aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali : oratori, locali uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico - sportiva (competitiva e amatoriale), ferma restante l'applicazione della tariffa di tutte le altre superfici destinate al pubblico, ad uffici ed ai servizi;
- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, gli stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i fabbricati non agibili o non abitabili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; la condizione può essere autocertificata ai sensi della legge 15/1968;
- le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tariffa. Per area accessoria o pertinenziale si vuole intesa quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovasi con questo, oggettivamente, in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale – a titolo esemplificativo – il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali;

- le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- le aree di viabilità interna ai complessi residenziali, commerciali o produttivi;
- i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

La tariffa non è dovuta per i rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 del "decreto".

I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere, comunque, indicati nella comunicazione prevista dall'articolo 20 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

La mancata indicazione nella comunicazione delle circostanze o condizioni che comprovano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'articolo 20 con diritto a restituzione dell'importo pagato

L'elencazione del secondo comma é meramente esemplificativa; per le situazioni non contemplate si applicano i criteri di analogia.

Art. 7 **Obbligazione pecuniaria**

La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.

L'obbligazione decorre e cessa:

- per i residenti decorre dalla data di iscrizione all'anagrafe comunale e cessa con il trasferimento d'iscrizione ad altra anagrafe.
- per tutti gli altri casi decorre dal momento in cui viene attivata l'utenza o dal momento in cui viene predisposta la fornitura del servizio e cessa con la cessazione dell'utenza o della fornitura per il servizio.

In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.

In qualsiasi caso, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere restituiti i contenitori per la raccolta differenziata.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche, mentre per quelle dei non residenti è fatto obbligo all'utente di comunicare la capacità ricettiva massima dell'utenza alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti di cura o di riposo che possano attestare attraverso certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazione del nucleo familiare, modificazioni d'uso dei locali e aree scoperte, modificazioni del servizio "dedicato" richiesto), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzati nella prima bollettazione utile.

Non si fa luogo alla riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a 3 (tre) euro.

TITOLO III MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 Gettito della tariffa

La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono si concretizzano sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato ed all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 9 Piano finanziario

Il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del DPR 158/99 e stabilisce la suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche.

Art. 10 Determinazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base del piano finanziario, la Giunta, entro il termine per l' approvazione del bilancio di previsione :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche e quelle dovute dalle utenze non domestiche;
- assegna le quote della tariffa fissa dovute dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche ;
- assegna le quote delle tariffa variabile dovute dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;
- definisce le modalità di accesso da parte delle utenze e di erogazione delle agevolazioni e alle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'articolo 49 del "decreto".

Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta delibera, annualmente, la tariffa. In caso di mancata deliberazione, si vogliono prorogate le tariffe in vigore.

La tariffa ha effetto per l'anno di competenza dell'atto deliberativo e viene applicata salvo conguaglio.

La copertura tariffaria é accertata in corso d'anno e, comunque entro, il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura dei costi, la Giunta provvede a rideterminare la tariffa, con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere la copertura integrale dei costi.

La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria prevista dal Decreto, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione.

Le variazioni dell'ammontare della tariffa, dovute a modificazioni apportate in sede di approvazione di bilancio, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente la modificazione dell'importo dovuto.

Art. 11 Commisurazione della quota fissa

La quota fissa è commisurata per le utenze domestiche, ai costi fissi ad esse addebitabili e determinata come riassunto nell' Allegato 1 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.

La quota fissa, da attribuire alla singola utenza, per le utenze non domestiche, è determinata proporzionalmente ai costi fissi ad esse attribuibili e come riassunto nell' Allegato 2 che illustra le modalità di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze.

La Giunta Comunale determina annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale la quota fissa della tariffa annuale in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota fissa già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 12 Commisurazione della quota variabile

La quota della tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Nell'ambito dell'applicazione della tariffa sperimentale le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile sono specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Viene istituito un numero minimo di svuotamenti per le utenze domestiche che non conferiscono o che conferiscono parzialmente i rifiuti. In particolare:

numero componenti dell'utenza	N. svuotamenti minimi annuali 70 LT
1	3
2	5
3	6
4	7
5	8
6 o più componenti	9

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Nell'ambito dell'applicazione della tariffa sperimentale le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico sono specificate nell'allegato 3 del presente regolamento.

Art. 13

Modalità di commisurazione individuale della quota variabile della tariffa

Il Comune persegue l'obiettivo di determinare la quota variabile della tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.

Nel periodo sperimentale, in presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:

- in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile, di cui al regolamento per la disciplina della tariffa.
- in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.

Art. 14

Classificazione dei locali e delle aree

Le attività presso le quali non sia possibile procedere alla commisurazione individuale dei rifiuti prodotti si prendono a riferimento i coefficienti di cui all'allegato 5.

Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento

all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio I. V. A..

Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.

La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.

Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegato 5, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata, nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio del Comune, che può eseguire le opportune verifiche o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. 15

Definizione di locali tariffabili di utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 16

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa è ridotta limitatamente alla quota variabile:

- 1) del 50% per le utenze domestiche che procedano al recupero della frazione umida con formazione del compost, riutilizzabile nella pratica agronomica purché dimostrino presso l'utenza una superficie di area a verde privato ad uso esclusivo pari o superiore a 20 mq per componente del nucleo familiare;
- 2) del 30% per le utenze domestiche in cui siano comprese persone che hanno un'invalidità civile riconosciuta pari ad un minimo del 75%;
- 3) del 30% per le utenze domestiche in cui siano compresi bambini da 0 a 3 anni.
- 4) del 20% per le utenze domestiche in cui nel nucleo familiare siano presenti soggetti incontinenti che necessitano di appositi ausili la cui fornitura sia prescritta con impegnativa medica.

- 5) del 30% per le utenze non domestiche, non aventi scopo di lucro, che svolgono un servizio pubblico rivolto a persone adulte non autosufficienti.

Le riduzioni della tariffa di cui al comma precedente sono cumulabili e possono raggiungere un valore massimo del 100%. Quelle indicate ai punti 1), 2) e 4) e 5) vengono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati allegando relativamente al punto 2) e 4) apposita documentazione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre quella prevista al punto 3) viene applicata d'ufficio ed ha validità dalla nascita del bambino al compimento del 3° anno d'età.

Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4) e 5); in difetto il Comune provvede al recupero della tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Art. 17

Condizione di sostituzione nel pagamento della tariffa da parte del Comune

Il Comune nell'espletamento delle sue funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della tariffa ad utenze domestiche e non domestiche.

Art. 18

Manifestazioni ed eventi

Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi od altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è speciale e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando le quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti obbligatori da inserire all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o gestore dell'impianto ed il Comune, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

In mancanza di stipula del contratto, la tariffa annuale è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Art. 19

Mercati

Per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici od altro, la tariffa è dovuta contestualmente al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'occupazione del suolo pubblico ovvero per l'esercizio di attività.

La quota fissa commisurata ai costi fissi di attivazione e cassazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e del servizio di spazzamento delle aree, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui all'allegato 5 del presente regolamento.

La quota variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3 al presente regolamento.

TITOLO IV PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20 Comunicazione

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Le comunicazioni devono essere sottoscritte e presentate da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Nel caso di variazione delle condizioni di assoggettamento alla tariffa l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.

Nel caso di trasferimento all'interno del territorio comunale l'utente è tenuto a presentare, nelle forme e nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, apposita comunicazione di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.

Nel caso di civili abitazioni occupate da persone residenti nel territorio comunale, gli utenti sono esonerati dal provvedere alla presentazione delle comunicazioni di inizio, variazione e cessazione utenza, disciplinate da questo articolo, in quanto sostituite dalle comunicazioni di attivazione, variazione e cessazione di residenza. L'ufficio anagrafe dovrà comunicare periodicamente all'ufficio che gestisce l'applicazione della tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente.

Nel caso in cui la tariffazione di alcune utenze non domestiche avvenga, in riferimento alla quota variabile della tariffa, secondo le modalità previste nell'art. 10 del presente regolamento, il titolare od il legale rappresentante della ditta deve provvedere a farne specifica istanza, attraverso la compilazione di apposito modello di richiesta messo a disposizione dal Comune nel quale l'utente dovrà indicare gli elementi necessari per poter determinare la tariffa.

Art. 21 Controllo

In caso di riscontro di omesso o parziale pagamento il Comune emette avviso di recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utenza entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tale avviso deve provvedere all'effettuazione dell'omesso o parziale pagamento.

In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Comune, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:

- rivolgere agli utenti motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da

parte degli utenti a dette richieste, nel termine concesso, agli agenti di polizia urbana affiancati dai dipendenti comunali deputati a compiere rilevazione delle superfici tariffabili, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente in possesso del Comune;
- richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

L'attività di recupero delle maggiori somme dovute dagli utenti in riferimento al servizio per la gestione dei rifiuti e la riscossione coattiva possono avvenire secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 22

Penalità

A titolo di risarcimento per il danno finanziario e per gli oneri di accertamento d'ufficio, il Comune ha la facoltà di applicare:

1. In caso di omessa comunicazione una maggiorazione del 30% calcolata sulla tariffa dovuta sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omissione;
2. in caso di tardiva comunicazione di attivazione dell'utenza si applica:
 - una maggiorazione del 5% se la tardiva comunicazione perviene entro un anno dai termini stabiliti;
 - una maggiorazione del 15% ove la tardiva comunicazione pervenga oltre un anno dai termini stabiliti;
3. in caso di omessa o tardiva comunicazione degli elementi determinanti per la composizione della tariffa, una maggiorazione pari al 15% della differenza tra la tariffa dovuta e quella precedentemente determinata, per il periodo che va dalla effettiva variazione sino alla data di notifica dell'avvenuto accertamento.
4. nel caso in cui i contenitori non vengano restituiti all'atto della cessazione, verranno addebitati al prezzo di costo, maggiorato del 30%.

Oltre alle penalità di cui al comma precedente, sulle maggiori somme dovute sono calcolati gli interessi legali dalla data in cui la tariffa avrebbe dovuto essere pagata.

Quelle utenze che hanno beneficiato di una riduzione della tariffa ai sensi dell'art. 16, e che non provvedono a comunicare il venir meno delle condizioni che hanno determinato le riduzioni concesse, sono soggette, oltre al recupero delle somme dovute, all'applicazione di una penalità pari a euro 200,00 oltre agli interessi legali.

Art. 23

Interessi

Il pagamento della cartella esattoriale deve essere effettuato entro il termine indicato.

Nel caso di tardivo, omesso o parziale pagamento della tariffa, il Comune provvede ad addebitare agli utenti debitori gli interessi di mora con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile.

Gli interessi legali sono dovuti a partire dal giorno successivo alla data di scadenza.

Art. 24

Riscossione, conguaglio e recupero crediti

La tariffa è applicata, ai sensi dell'art. 49, comma 9, del D. Lgs. 22/97, dal Comune che può provvede alla riscossione tramite il Servizio di Esattoria nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge di cui all'art. 52 e ss. del D. Lgs, 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure in proprio.

L'importo annuo della tariffa, dovuta dal soggetto obbligato, è normalmente suddiviso in due rate per importi fino a 100 Euro e in tre rate per importi superiori, salvo per gli importi inferiori o pari a 25 euro, i quali saranno pagati in un'unica soluzione. Nel caso in cui l'importo della rata sia considerato troppo gravoso per il contribuente, si può accordare, con motivato atto della Giunta Comunale, un diverso piano di pagamento con più rate.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso di fatturazione della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante accredito compensativo.

Art. 25

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del Giudice Civile o dal provvedimento di annullamento o di riforma della bollettazione riconosciuta errata o illegittima, il Comune provvederà all'emissione di una nota di accredito e/o al rimborso nella bollettazione successiva.

Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale il Comune provvede ad eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di comunicazioni, trasmesse semestralmente dall'Ufficio Anagrafe, di variazione del numero di componenti nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

In ogni altro caso, per l'emissione della nota di accredito o per il rimborso di somme non dovute gli utenti devono presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre un anno dall'avvenuto pagamento. Il rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati applicando la misura del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

Art. 26

Contenzioso

La competenza in materia di contenzioso riguardante sia il pagamento della tariffa, sia l'irrogazione delle sanzioni è del Giudice unico.

TITOLO V GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27 Funzionario responsabile

Il Sindaco con proprio provvedimento designa il responsabile comunale al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale determinazione ed applicazione della tariffa, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della connessa e conseguente bollettazione.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art. 28 Gestione della tariffa

Il Comune può affidare l'attività di gestione della tariffa ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, quinto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.

In caso di affidamento esterno dell'attività di gestione, il funzionario comunale responsabile della gestione della tariffa di cui al precedente articolo, vigila sull'osservanza della convenzione.

Art. 29 Privacy

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della legge 675/96.

Ai soggetti terzi, incaricati all'espletamento delle attività di cui all'articolo 27, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto della citata legge 675/96. I titolari del trattamento dei dati, conseguentemente, sono i soggetti terzi a cui sono affidate le attività di cui all'articolo 27.

Qualora a supporto della propria attività di gestione della tariffa, l'Ufficio affidi ad un soggetto terzo, diverso da quello di cui al richiamato articolo 27, un incarico funzionale alla gestione della tariffa, sono trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della tariffa ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore a decorrere dall'esercizio 2002.

Art. 31 Abrogazioni

Dal 1° gennaio 2002 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'articolo 71 del citato decreto legislativo 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel regolamento comunale.

E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

Per le utenze domestiche, in sede di prima applicazione della tariffa, il numero dei componenti il nucleo familiare è desunto, per i residenti, dai servizi demografici. Per i non residenti corre l'obbligo di presentare la denuncia originaria entro il 30 giugno 2002; in mancanza si applica il disposto del sesto comma dell'articolo 18.

Art. 32 Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22/1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato n. 1

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

FORMULA PER LA PARTE FISSA: $TFd(n,S) = Quf * Ka(n) * S$

Quf = quota unitaria fissa (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento ($Ka = Ctuf / \sum n Stot(n) * Ka(n)$)

Tfd (n S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti ed una superficie S

Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Ka(n) = coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione al numero di componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

S = superficie dell'abitazione (mq)

n = numero di componenti del nucleo familiare

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero occupanti	1	2	3	4	5	6 e oltre
Coefficiente adattamento	0,84	0,98	1,08	1,16	1,24	1,30

FORMULA PER LA QUOTA VARIABILE: $Tv = Quv * q$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€/periodo)

Quv = Quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/lt)

q = quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotta nel periodo dall'utenza domestica (lt/periodo)

Allegato n. 2

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

FORMULA PER LA PARTE FISSA

Per ciascuna tipologia di servizio in dotazione

$$Tf = (V - Vst \max) * Quf + Vst \min * Quf$$

con $V \geq Vst \max$
 $Quf = Ctf / Vtot$

con

Tf = Tariffa fissa per utenza non domestica (€/periodo)

V = Volume dei contenitori assegnati all'utenza non domestica (lt)

Vst max = Volume standard massimo assegnato all'utenza non domestica (lt)

Vst min = Volume standard minimo assegnato all'utenza non domestica (lt)

Quf = Quota unitaria fissa per utenze non domestiche (€/lt periodo)

Ctf = Costi totali fissi attribuiti alle utenze non domestiche (€/periodo)

Vtot = Volume totale dei contenitori assegnati alle utenze non domestiche (lt)

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Tipologia di attività		Minimo	Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere e barbiere)	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari e banchi di mercato	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio	6,06	10,44
21	Discoteche, night club	1,04	1,64

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

FORMULA PER LA QUOTA VARIABILE

$$T_v = Q_{uv} * q$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€/periodo)

Q_{uv} = Quota variabile per le utenze non domestiche (€/lt)

q = Quantità di rifiuto secco non riciclabile prodotta nel periodo dall'utenza non domestica (lt/periodo)

Allegato n. 3

RIEPILOGO DELLE MODALITA' DI COMMISURAZIONE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTO CONFERITA DALLA SINGOLA UTENZA

UTENZA	SERVIZIO	MODALITA'	CALCOLO
Domestica singola	Frazione secca residua, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento	Volume vuotato
Non domestica singola	Frazione secca residua, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento	Volume vuotato

Allegato 4

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

La tariffa da applicarsi ai servizi di gestione dei rifiuti in occasione delle manifestazioni ed eventi temporanei è definita come segue:

$$T_f = C_f * K$$

con:

T_f = tariffa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/evento);

C_f = costi fissi di attivazione e cessazione del servizio temporaneo, comprensivi della fornitura di un Kit standard di contenitori per la raccolta differenziata (€/Kit);

K = numero di Kit di contenitori richiesti.

Allegato 5

QUOTA FISSA PER ATTIVITA' RICORRENTI TIPO MERCATO

La tariffa da applicarsi per i servizi di gestione dei rifiuti prodotti da attività ricorrenti tipo mercato o altro è determinata come segue:

$$Tf = Cf * N$$

con

Tf = tariffa fissa per un'utenza che gestisce manifestazioni ed eventi temporanei (€/periodo);

Cf = costi fissi di attività e cessazione del servizio temporaneo per ciascun posto vendita (€/N);

N = numero di potenziali posti vendita.